

Bologna, 15 luglio 2025

Oggetto: Bando BI-REX per la selezione di progetti di innovazione tecnologica 9 gennaio 2025 - integrazione Art. 12 Modalità di erogazione del cofinanziamento

Con riferimento al Bando BI-REX per la selezione di progetti di innovazione tecnologica emesso in data 9 gennaio 2025, tenuto conto della complessità e durata delle procedure di approvazione delle spese, il Comitato Esecutivo di BI-REX in data 15 luglio ha deliberato di integrare l'Art.12 - Modalità di erogazione del cofinanziamento, come segue:

"BI-REX, verificate le condizioni e i requisiti previsti e lo stato di realizzazione dei Progetti, potrà provvedere al pagamento del contributo a seguito della presentazione dei rendiconti semestrali ed a seguito del rendiconto finale, non appena ricevuti i relativi fondi da parte del Ministero.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il pagamento in favore del soggetto beneficiario avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'impresa, successivamente all'erogazione del contributo stesso da parte del MIMIT a BI-REX.

L'erogazione del contributo è quindi subordinata alle disponibilità di risorse finanziarie da parte del MIMIT e agli effettivi trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere semestralmente a BI-REX tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione dei progetti e i giustificativi di impegno, di spesa, di pagamento, nonché gli altri allegati previsti dal manuale.

BI-REX trasmetterà al MIMIT relazioni periodiche e una relazione tecnica finale con la quale verrà attestato, nell'ambito delle attività di cui all'Addendum e relativa Convenzione (Appendice 1) l'avvenuta realizzazione dei progetti di investimento, i risultati conseguiti e i contributi erogati.

BI-REX, verificate le condizioni e i requisiti previsti, potrà provvedere al pagamento di un anticipo pari al massimo al 30% dell'importo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, ad avvenuta ricezione di apposita domanda di anticipo effettuata tramite compilazione e firma dell'Allegato n. 7_Richiesta di anticipazione Bando e ad avvenuta ricezione di fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari all'anticipo richiesto e irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta.

Tale garanzia deve coprire un arco temporale pari alla data di fine progetto, con proroga automatica semestrale. Tale garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo

Unico"))). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati. Si raccomanda di verificare la reale iscrizione degli intermediari finanziari attraverso la consultazione dei siti:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese> (per le imprese di assicurazione).

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica".